



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

Rovio, 28 ottobre 2010

Ris.Mun. 1959/25.10.2010

ORDINANZA MUNICIPALE Disposizioni in caso di nevicate o gelo

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti dell'Art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

RISOLVE

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private dev'essere eseguito a cura dei proprietari;
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per danni viene declinata.
7. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale in materia (Art. 116-118 del Regolamento Comunale).

Il Sindaco:  PER IL MUNICIPIO  La Segretaria:  Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 02.11.2010 al 17.11.2010.